

FAQ per la misura “Parco Agrisolare” – Seconda tranche Aggiornamento 23 settembre 2022	
A. Risorse finanziarie disponibili	
1)	In questa prima finestra di presentazione delle domande (27.09 - 27.10 2022) saranno messe a disposizione tutte le risorse (es. 1.500 milioni) della Misura? Sì, in questa prima finestra di presentazione delle domande saranno messe a disposizione tutte le risorse finanziarie disponibili, fino ad esaurimento, come da ripartizione per categorie di aziende beneficiarie riportata nell’Avviso Pubblico adottato il 23/08/2022.
B. Beneficiario	
2)	Nel caso di giovane agricoltore, cosa si intende con “che possiede adeguate competenze professionali”? Quale tipo di attestazione deve essere fornita? Il giovane agricoltore è colui che si è insediato come capo dell’azienda, dopo averne acquisito la disponibilità e essersi iscritto alla CCAA, aver ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l’iscrizione definitiva.
3)	Per aziende costituite sotto forma di società di persone (soprattutto società semplici), quali sono i requisiti per ottenere lo status di giovane agricoltore? Si deve fare riferimento alla maggioranza di partecipazione al capitale? Alla maggioranza di partecipazione agli utili? Alla maggioranza dei soci oppure più requisiti contemporaneamente? Il giovane agricoltore è colui che si è insediato come capo dell’azienda, dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla CCAA, aver ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l’iscrizione definitiva. Nel caso delle persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto: 1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale; 2. Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica; 3. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.
4)	Capo azienda - giovane agricoltore: che poteri deve avere in caso di società, c’è un limite di over 40 anni ammessi nella società, come può dimostrare di avere esperienza lavorativa in campo agricolo e quanti anni di esperienza deve avere? Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.
5)	Nel caso di più società (soggetto beneficiario) con stesso “titolare effettivo”, l’importo massimo di spesa (750 mila euro oppure 1 milione di euro) si applica alla singola società o al titolare effettivo? L’importo massimo di spesa è da considerarsi relativo alla singola società (Soggetto Beneficiario). Questo si applica anche nel caso in cui più società condividano lo stesso titolare effettivo, dove è pertanto possibile presentare più proposte.
6)	La maggiorazione del 20% dell’intensità di aiuto è riconosciuta sia ai giovani con età non superiore a 40 anni che agli agricoltori insediati negli ultimi 5 anni? La risposta è affermativa. Il capitolo 3 dell’Allegato A “Regolamento Operativo Parco Agrisolare” prevede che la maggiorazione di 20 punti dell’intensità di aiuto sia applicabile sia ai giovani agricoltori, con età non superiore ai 40 anni, sia agli agricoltori che si siano insediati entro i 5 anni precedenti la data di presentazione della Proposta.

7) Il mancato pagamento delle multe per le quote latte rientra tra i motivi di esclusione? Si rimanda all'allegato 2 dell'Allegato A "Regolamento Operativo Parco Agrisolare": Il soggetto beneficiario dichiara che: "... • di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; ... • di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; ..."
8) Le imprese che sono sottoposte a sanzione per la vicenda "quote latte" ed è in corso il relativo giudizio, possono partecipare alla misura? Si rimanda alla risposta al quesito n. 7.
9) Nel caso di un'azienda agricola che tenga la contabilità IVA ordinaria, avendo rinunciato al regime di esonero, pur avendo avuto nel 2021 un volume d'affari inferiore ai 7.000,00 euro, questa potrà rientrare tra i beneficiari essendo in possesso degli altri requisiti previsti dall'avviso? La risposta è negativa. Si rimanda all'allegato 2 dell'Allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare: Il soggetto beneficiario dichiara: "di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00".
10) Se il richiedente l'aiuto è una società agricola, ma l'edificio su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico non è di proprietà della società, ma di uno dei soci, la società agricola può fare domanda all'agevolazione? La risposta è positiva, fintanto che ci sia un rapporto che garantisca che l'uso dell'edificio è nella mera disponibilità della società. È dunque necessario un atto autorizzativo da parte del socio che attesti che l'uso dell'immobile sia a beneficio dell'azienda (es. Affitto).
11) Nel caso in cui il richiedente l'aiuto cedesse l'azienda al figlio dopo l'accoglimento della domanda, il figlio potrebbe realizzare l'intervento e ricevere l'agevolazione? Dopo l'accoglimento della domanda non è possibile alcun trasferimento di titolarità dell'azienda. La disponibilità deve essere mantenuta dallo stesso richiedente per tutta la durata dell'intervento e i successivi 5 anni.
12) Posso fare domanda per l'installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio che ho in affitto? Il contratto che durata deve avere? La risposta è positiva, la "disponibilità" non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata è quella di almeno 5 anni dalla fine dei lavori.

13)	Nel caso in cui il proponente è proprietario dell'edificio sul quale vuole installare l'impianto fotovoltaico, ma suo padre ha il diritto d'uso sul medesimo edificio, può comunque fare richiesta delle agevolazioni?
	A mente dell'art. 981 del c.c., quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene a trovarsi nella situazione di "nudo proprietario", perché del bene predetto conserva solo la proprietà, essendosi "spogliato" delle prerogative di uso e godimento dello stesso, che, pertanto, spettano esclusivamente all'usufruttuario. Solo quest'ultimo, per legge, può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possano derivarne, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica. Pertanto, nel caso in oggetto solo il padre avrà la possibilità di utilizzare l'edificio per l'intervento.
14)	Se la società agricola è costituita da tre soci, padre madre e figlia giovane agricoltore, la presenza di un giovane su tre soci è sufficiente per avere la maggiorazione del 20%?
	Si rimanda alla risposta al quesito n. 3
C. Consumi di energia/Autoconsumo	
15)	In caso di azienda che ha aperto la P.IVA il 23/04/2022 (pertanto dopo il 30 settembre 2021), dopo il decesso del padre e tutti i terreni sono stati trasferiti al figlio. Il figlio può presentare domanda di aiuto e dimostrare i consumi tramite le bollette degli anni precedenti, intestate al defunto?
	Non è possibile presentare domanda da parte di società o imprenditori istituiti successivamente al 30 settembre 2021 e non presenta il volume di affari minimo nell'anno (i.e. 7 mila euro).
16)	Ai fini del calcolo dei consumi, in caso di subentro, si può tenere conto dei consumi del precedente titolare? Esempio: il figlio che assume la conduzione dell'azienda del padre nel 2022 e, quindi, non possiede almeno un trimestre di consumi.
	Trattandosi di un subentro, l'azienda rimane la medesima ed è pertanto possibile presentare la domanda tenendo conto dei consumi del precedente titolare.
17)	Qualora un'azienda abbia in programma di aumentare i propri consumi energetici e proprio per questo motivo abbia in progetto di installare l'impianto fotovoltaico, ha modo di sommare tali consumi energetici futuri alla media dei consumi energetici dei 5 anni precedenti?
	La risposta è negativa. Come chiarito dall'art. 4.2 del Regolamento Operativo, il calcolo del fabbisogno energetico per il limite dell'autoconsumo viene calcolato in base ai consumi dei 5 anni precedenti.
18)	Vi sono particolari condizioni/vincoli sulla possibilità di cessione in rete/vendita dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso al contributo previsto dal Decreto Agrisolare?
	Il Decreto Agrisolare del 25 marzo 2022, n. 140119 e s.m.i. prevede la selezione e il finanziamento in conto capitale di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. In particolare, per le aziende agricole attive nella produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, possono essere ammessi ai contributi esclusivamente progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici connessi in cessione parziale la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell'azienda agricola beneficiaria. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, non istantaneamente autoconsumata, rimane nella disponibilità dell'azienda agricola beneficiaria che ha la facoltà di venderla sui mercati dell'energia elettrica oppure tramite contratti bilaterali con altri operatori, ivi incluso il GSE attraverso la stipula di una convenzione RID o SSP.
19)	Come attestare il consumo di combustibile utilizzato per la produzione di energia termica ai fini del calcolo dell'Energia Elettrica Equivalente?

La quantità di Energia Elettrica Equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata esclusivamente sulla base delle quantità di combustibile attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto). Si specifica che l'elenco dei combustibili da considerare ai fini del calcolo di tale Energia Elettrica Equivalente, con i relativi fattori di conversione, sono riportati in Tabella 3 del paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo "Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente". Si specifica inoltre che combustibili per i quali non si dispone di opportune evidenze documentali che ne attestino l'acquisto, ad esempio biomasse provenienti da scarti di lavorazione aziendale o provenienti da terreni di proprietà, non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente (le autofatture non saranno considerate idonee).
20) Ho già installato un impianto fotovoltaico in un periodo antecedente all'invio della Proposta (riferita a uno specifico sito produttivo), come devo rappresentare il mio fabbisogno elettrico? Per rappresentare correttamente il fabbisogno elettrico annuo è necessario inviare le bollette dell'energia elettrica dell'anno in cui si è verificato il maggior consumo degli ultimi cinque anni. Qualora il Soggetto Beneficiario abbia già provveduto all'installazione di un impianto di generazione elettrica (ad esempio, impianto fotovoltaico), entrato in esercizio nei cinque anni antecedenti all'invio della Proposta, al fine di poter attestare correttamente i consumi elettrici dell'utenza è necessario inviare le bollette elettriche relative all'anno di maggior consumo nel periodo successivo all'entrata in esercizio dell'impianto già installato. Si ricorda inoltre che, soltanto qualora l'azienda/impresa abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari.
21) Come effettuare il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico nel caso di azienda agricola non connessa alla Rete elettrica nazionale? Come previsto dal paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kWp, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kWp considerando gli eventuali consumi di energia termica, da inserire nel campo del Portale denominato "Inserire il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo". L'ulteriore potenza di generazione computabile ai consumi di energia termica non potrà, in ogni caso, essere superiore al valore di 6 kWp. Si specifica inoltre che il valore di energia elettrica, da inserire nel campo del Portale denominato "Indicare il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi comprese quella relativa alle utenze domestiche", coinciderà con la producibilità annuale dell'impianto di potenza pari a 6 kW, come da specifica simulazione effettuata su PVGIS. L'energia elettrica così determinata potrà essere sommata all'eventuale Energia Elettrica Equivalente, al fine di ottenere il Consumo Elettrico Combinato utile a dimensionare, sempre per il tramite dell'applicativo PVGIS, l'impianto fotovoltaico da realizzare per una potenza progettuale complessiva non superiore ai 12 kWp.
D. Ammissibilità delle spese
22) Nel caso di nuova azienda la cui attività è avviata in data successiva al 30 settembre 2021, è possibile fare domanda al bando?

Il Regolamento Operativo prevede espressamente che: non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto) e che abbiano avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).	
E. Fabbricati e interventi complementari	
23) Un impianto fotovoltaico su un edificio agricolo con 3 proprietari è ammissibile se la domanda è presentata da un'azienda agricola? È necessario un contratto di affitto con gli altri proprietari?	L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La "disponibilità" non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.
24) L'Az. Agricola che non ha in proprietà gli immobili su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici, quale tipologia di contratto deve avere e di che durata?	Come riporta l'art. 1-d) dell'Avviso pubblico, il Soggetto beneficiario deve avere la "disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola". L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La "disponibilità" non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.
25) Per un edificio rurale (accatastato D/10) è stato emesso dal comune competente il permesso di cambiamento d'uso (senza ampliamento) da attività agricola in abitazione per la ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica ("interventi di restauro e di risanamento conservativo"). La dichiarazione inizio lavori sarà presentata dopo il 27.09.2022, alla fine lavori l'edificio sarà accatastato con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale. L'impianto fotovoltaico sarà installato contemporaneamente durante la fase di costruzione. È possibile partecipare al Parco Agrisolare?	Si precisa che deve essere mantenuto lo stato catastale dell'immobile per tutta la durata dell'intervento più i successivi 5 anni.
F. Codici ATECO	
26) Nell'elenco dei codici ATECO mancano i codici legati all'attività agrituristica (agriturismo con alloggio codice ATECO 55.20.52; agriturismo con ristorazione Codice ATECO 56.10.12). È sufficiente indicare il codice attività principale del beneficiario?	Sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.
27) Le imprese di contoterzismo possono accedere agli aiuti? Se sì a quali tabelle?	Possono accedervi solo se esse sono anche imprese agricole e, in tal caso, sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.
G. Cumulabilità incentivi	
28) Qual è la differenza tra doppio finanziamento e cumulo dei contributi?	Entrambe le nozioni sono normate dal Regolamento Finanziario dell'Unione Europea (Reg. UE 2018/1046) all'art. 191. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo non possa essere finanziato

due volte da fonti pubbliche, mentre il cumulo dei finanziamenti consente, a determinate condizioni, che diverse fonti di sostegno vengano sommate a copertura di differenti quote parti di un investimento. La circolare MEF-RGS 33 del 31.12.2021 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf) ha chiarito che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. In tal senso si veda anche l'articolo 11 del DM 25/03/2022 istitutivo della misura "Parco Agrisolare" che dispone in materia di Cumulo.

29) Il contributo Parco Agrisolare è cumulabile con altri finanziamenti?

Le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi stabiliti dal Decreto Agrisolare del 25 marzo 2022, n. 140119, sono richiamate all'articolo 11 del medesimo decreto e meglio precisate al paragrafo 4.6 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare.

Posto che, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal Decreto Agrisolare a valere sulle risorse del PNRR, deve essere rispettato il divieto di doppio finanziamento previsto espressamente dalla normativa comunitaria, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, l'articolo 11, comma 2, del Decreto Agrisolare stabilisce che è possibile beneficiare del contributo in conto capitale e di qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, ivi incluse le agevolazioni di tipo fiscale, fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento. Le ulteriori misure di sostegno, quindi, potranno riguardare i costi d'investimento diversi dalle spese ammissibili o la quota parte delle spese ammissibili eccedenti l'intensità dell'aiuto riconosciuta.

Pertanto, il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili alle medesime spese ammissibili, ovvero alle stesse spese rendicontabili, mentre non costituisce cumulo la rendicontazione e la percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse.

Ai sensi del Decreto Agrisolare, in relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 6, il contributo concesso è cumulabile con altri aiuti di Stato nel limite dell'intensità massima dell'incentivo spettante. Conseguentemente, in caso di cumulo, il GSE determina l'entità massima del contributo in conto capitale spettante ai sensi del Decreto Agrisolare, che si riduce in ragione dell'ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati. A tal fine, non è considerata l'eventuale percezione di aiuti concessi in relazione alle spese sostenute per la copertura dei costi eccedenti i costi specifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto.

H. Intensità aiuti e maggiorazioni

30) Le diverse maggiorazioni di intensità di aiuto, +20% in caso di giovane agricoltore che realizza l'intervento in area soggetta a vincoli (art. 32 reg. 1305/2013) sono tra loro cumulabili?

Sì, il cumulo delle diverse maggiorazioni delle intensità di aiuto è consentito fino ad un massimo del 90%, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

I. C.A.A.

31) Nel caso in cui la domanda viene fatta da un operatore per conto del beneficiario (CAA o associazione di categoria) la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal beneficiario oppure è sufficiente che sia firmata dall'operatore? Esiste un modulo di procura speciale per procedere a tale firma?

La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore come definito all'art. 6.2 del Regolamento Operativo. Il modello è presente in Allegato 2 del sopracitato Regolamento.